

ALLEGATO "A" Delib. G.R.n. 50/54 del 21.12.2012

Oggetto: Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988, art. 94.

1) Pubblicizzazione delle offerte di lavoro

I Comuni interessati inviano al Centro Servizi per il Lavoro competente, la richiesta di avviamento a selezione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali.

Il Centro Servizi per il Lavoro predispone apposito avviso pubblico di selezione degli aspiranti all'assunzione. Entro quindici giorni lo stesso provvede alla pubblicazione dell'avviso sul S.I.L. Sardegna, all'affissione nel proprio albo e a trasmetterne copia al Comune interessato.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione, il Comune provvede alla pubblicazione dell'avviso nel proprio albo e nel proprio sito istituzionale.

L'avviso pubblico del Centro Servizi per il Lavoro e del Comune deve indicare:

- numero delle assunzioni da effettuare;
- qualifica e profilo professionale richiesto;
- mansioni da svolgere;
- tipologia contrattuale e relativo trattamento economico;
- documenti da presentare al Centro Servizi per il Lavoro per partecipare alle procedure di selezione;
- giorno ed ora della chiamata dei lavoratori presso il Centro Servizi per il Lavoro per la partecipazione alla selezione;
- modalità di formazione e pubblicazione della graduatoria;
- durata di validità della graduatoria;
- indicazione della data, ora, luogo, contenuti e modalità di svolgimento della prova di idoneità cui dovranno sottoporsi i lavoratori ricompresi in posizione utile nella graduatoria;
- l'organo al quale presentare ricorso nei casi previsti dalle normative vigenti e i relativi termini.

La responsabilità del procedimento di chiamata dei lavoratori e di formazione della graduatoria compete al Centro Servizi per il Lavoro.

La responsabilità del procedimento relativo alle prove di idoneità e di assunzione compete al Comune interessato.

2) Partecipazione alla selezione

Possono partecipare alla selezione nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso pubblico, i lavoratori disoccupati e inoccupati, iscritti nell'elenco anagrafico del Centro Servizi per il Lavoro

1



competente per territorio, in possesso della qualifica prevista nell'avviso e registrata nella scheda anagrafica professionale.

I lavoratori devono essere prioritariamente residenti nel Comune titolare dell'intervento, e non devono usufruire di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità.

Gli interessati dovranno presentarsi al Centro servizi per il Lavoro nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, nel giorno ed ora indicati nell'avviso. Dovranno compilare una domanda di partecipazione autocertificando, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, i dati anagrafici e professionali, nonché il possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico.

Alla suddetta domanda dovranno essere allegate:

- la dichiarazione di immediata disponibilità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 181/2000 così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 297/2002, ancorché già presentata in periodi precedenti;
- la dichiarazione ISEE rilasciata dalle strutture competenti.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione del bando. Al momento dell'assunzione il Comune interessato e il Centro servizi per il Lavoro, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a verificare la veridicità delle autocertificazioni acquisite.

3) Graduatoria

Entro dieci giorni dalla data fissata per la chiamata, il Centro Servizi per il Lavoro competente redige la graduatoria tra coloro i quali hanno presentato domanda di partecipazione, regolarmente corredata dei documenti richiesti, applicando i criteri di cui al successivo paragrafo n. 4.

Entro cinque giorni dalla sua formazione, la graduatoria è resa nota con le modalità previste negli avvisi di selezione ed è trasmessa al Comune che deve effettuare le assunzioni.

La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove di idoneità, che dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione interessata.

Le assunzioni nei cantieri comunali prevedono contratti a tempo determinato. Pertanto può essere prevista una validità annuale della graduatoria, alla quale il Comune può fare ricorso per ulteriori assunzioni relative alla stessa qualifica e profilo professionale, previo accertamento della sussistenza in capo all'interessato dei requisiti prescritti.

4) Criteri per la formazione della graduatoria

1.La graduatoria è formata in ordine decrescente di punteggio. Detto punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);



- Stato di disoccupazione;
- 2. Il punteggio individuale viene calcolato secondo criteri di seguito definiti:
- a) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è assegnato un punteggio iniziale pari a 100 punti;
- b) a detto punteggio si sottrae un punto ogni 1000 euro dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti, per le assunzioni a tempo determinato nei cantieri comunali, con riferimento al reddito minimo personale escluso da imposizione. Il dato ISEE è arrotondato, in difetto, ai centesimi (es. ad un reddito ISEE di euro 15.457,00 si attribuiscono 15,45 punti);
- c) ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 25 punti. Allo stesso modo sono sottratti 25 punti qualora le dichiarazioni presentate manifestino evidenti incongruenze rispetto ai rapporti di lavoro registrati o sulla base di dati e informazioni in possesso della P.A.;
- d) allo "stato di disoccupazione" si attribuisce un massimo di 5 punti con riferimento all'anzianità di iscrizione, nella misura di un punto per anno.

A parità di punteggio, è data priorità, secondo l'ordine di elencazione, all'impiego di:

- soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, che risultano attualmente privi di occupazione e la cui cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli ultimi 24 mesi;
- disoccupati di lungo periodo, che, ai sensi dell' art. 1 comma d) del D. Lgs 297/02, sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Per "giovani" si intendono i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea;
- donne.

Al fine di consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è sancito il principio della rotazione tra i lavoratori da assumere nei cantieri comunali.

In base a tale principio, nell'ordine della posizione occupata in graduatoria, hanno comunque la precedenza i lavoratori che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri comunali della durata complessiva di almeno quattro mesi.

A discrezione del Comune interessato e all'interno del periodo di validità del cantiere, è prevista la possibilità, tramite le Convenzioni stipulate con i Centri Servizi per il Lavoro, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della L.R. 20/2005,

- di limitare ad un solo componente del nucleo familiare l'assunzione nel cantiere;
- di stabilire turnazioni per l'esecuzione dei lavori.



I criteri suddetti si applicano sia nel caso di assunzione per profili per i quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, sia per profili per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. L'assunzione di personale con profilo superiore alla scuola dell'obbligo deve essere strettamente funzionale allo svolgimento dei cantieri comunali.

Per procedere alle suddette assunzioni i Comuni dovranno avvalersi delle Convenzioni stipulate con i Centri Servizi per il Lavoro, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, della L.R. 20/2005.

Nell'ipotesi di assunzioni per profili lavorativi per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, qualora il Comune non stipuli o non adotti una Convenzione con il CSL, lo stesso Ente è comunque tenuto al rispetto dei principi generali che sono alla base dei cantieri comunali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/1998.

In considerazione della prevalente finalità sociale dei cantieri comunali, i Comuni possono riservare il 20% dei posti disponibili a favore delle persone in stato di particolare disagio, segnalate dai servizi sociali comunali, a condizione che non usufruiscano di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità e siano idonee allo svolgimento delle attività lavorative.

Il Comune deve selezionare tali persone secondo procedure di evidenza pubblica, e comunicare al CSL competente i nominativi dei lavoratori rientranti nella quota percentuale di riserva con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori.

5) Convocazione

Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria il Comune interessato convoca, in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i lavoratori aventi diritto secondo l'ordine della medesima graduatoria per sottoporli a prova d'idoneità.

I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono cancellati dalla graduatoria.

I lavoratori che per giustificato motivo non si presentano alle prove di idoneità sono convocati in una data successiva.

6) Accertamento di idoneità professionale

La prova di accertamento alla idoneità professionale consisterà nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti dovranno essere determinati in coerenza a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica, categoria e profilo professionale previsti dai contratti collettivi dei comparti di riferimento.



La prova suddetta dovrà tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta alcuna valutazione comparativa di merito.

Le prove di idoneità, a pena di nullità, sono pubbliche.

Allo svolgimento delle medesime è preposta una Commissione nominata dalla Amministrazione Comunale interessata fino alla copertura dei posti disponibili, secondo i contenuti dell'avviso pubblico.

7) Assunzione

Il Comune interessato provvede a comunicare i nominativi dei lavoratori assunti al Centro Servizi per il Lavoro competente entro cinque giorni dalla conclusione delle prove di idoneità.

Ai fini dell'art. 4 del D. Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 297/2002, il Comune è tenuto altresì a comunicare al Centro Servizi per il Lavoro i nominativi dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non abbiano accettato la nomina, allegandovi copia degli eventuali motivi giustificativi addotti per la rinuncia.

Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte delle Pubbliche Amministrazioni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono partecipare per sei mesi alla chiamata a selezione nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza.

Costituisce giustificato motivo, ai fini e agli effetti ora rilevanti, il mancato rispetto, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei termini di comunicazione ed effettuazione delle prove di idoneità, e la tardiva effettuazione delle prove medesime, nonché motivi di salute comprovati da idonea certificazione medica.

Le persone avviate che non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità da parte dei Comuni, rinuncino all'opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo, perdono lo "stato di disoccupazione". In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nei Centri per l'impiego della Regione per un periodo di tre mesi.

Per la comunicazione di avvenuta assunzione, trasformazione e risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni valgono le disposizioni di cui al D. Lgs. n.297/2002, art. 6.

8) Sospensione e cancellazione dello stato di disoccupazione

Si rinvia alla normativa di riferimento.



9) Assunzioni per motivi d'urgenza

Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, o per causa di forza maggiore, che comportino assunzioni di durata inferiore a sessanta giorni, la Pubblica Amministrazione, motivandone l'urgenza, può procedere ad assunzioni dirette dei lavoratori comunque iscritti nell'elenco anagrafico del Centro Servizi per il Lavoro nel cui territorio è ricompresa la sede di lavoro.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta per motivi d'urgenza dovesse protrarsi, per motivi imprevisti e imprevedibili, oltre i sessanta giorni massimi previsti, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla pubblicazione dell'offerta di lavoro e a coprire i posti secondo la procedura indicata nella presente delibera, sostituendo i lavoratori eventualmente assunti per via diretta.

10) Contratto di lavoro da applicare nei cantieri comunali

Il contratto di lavoro è regolato dalla Legge Regionale 11/1988, art. 94, pertanto non è materia negoziabile. Ai fini dei cantieri comunali si applicano i contratti collettivi di categoria del settore privato corrispondente, e rientra nella responsabilità del Comune adottare atti coerenti con la normativa.

11) Affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B

I progetti potranno essere attuati secondo quando prevede la Legge 381/1991 in materia affidamenti diretti a cooperative sociali di tipo B.

I destinatari dei progetti dovranno essere selezionati secondo le modalità individuate dalla normativa regionale, utilizzando la Convenzione prevista ai sensi dall'art. 14, quinto comma, della L.R. 20/2005, da stipularsi tra Comune interessato e CSL.

12) Contratto di somministrazione lavoro

È fatto divieto di utilizzo della somministrazione di lavoro per la gestione dei cantieri comunali.

Definizioni

Sovvenzione pubblica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 6/2012

E' definita sovvenzione il trasferimento di risorse dalla P.A. al cittadino, legato allo svolgimento di una attività lavorativa o assimilabile ad essa, di cui si usufruisce alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione per i cantieri comunali.

A titolo esemplificativo, in tale categoria rientrano i finanziamenti per creazione di impresa, i tirocini retribuiti, i piani di inserimento professionale e il Programma Master & Back finanziati dalla regione,



e inoltre i sussidi una tantum a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali ex legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1. lettera g.

Rientrano tra le sovvenzioni anche le azioni di contrasto alle povertà estreme, ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera a) della legge regionale 1/2009, ma soltanto nel caso di erogazione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale, e non nel caso di erogazione di sussidi per persone e nuclei in condizioni di povertà.

Sono da considerarsi sovvenzioni anche i compensi di cui si beneficia per lo svolgimento del servizio civile nazionale.

Soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni

Sono considerati tali i lavoratori assunti a tempo indeterminato cessati per motivi non addebitabili al lavoratore, mentre tra essi non rientrano quelli licenziati per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o che si sono dimessi.

Rientrano tra i soggetti espulsi dal mercato del lavoro anche i lavoratori dimessisi per giusta causa, purché in possesso di lettera di dimissioni da cui si evince che il lavoratore si è dimesso a causa del mancato pagamento della retribuzione, e di documentazione da cui risulti la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (diffide, esposti, atti di citazione, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.c., sentenze, nonché ogni altro documento idoneo).

Applicazioni

I presenti criteri e modalità per la formazione della graduatoria si applicano per gli interventi ai sensi dell'art. 94 L.R. 11/1988 e, laddove compatibili con la natura degli interventi, anche per gli altri cantieri comunali finanziati su altri fondi.

Poiché l'attuazione dei presenti criteri comporta l'aggiornamento dell'apposito applicativo sul SIL Sardegna, gli stessi troveranno applicazione a decorrere dal primo febbraio 2013.